

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E  
DEL PATROCINIO COMUNALE**

*Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29.11.2013*

*Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 18.05.2016*

*Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. ... del 14.06.2018*

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Principi e finalità**

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.
2. L'Amministrazione comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'Associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio- assistenziale, economico e di impegno civile.

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Con il presente Regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Corridonia determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sotto forma di erogazioni in denaro e la concessione del Patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei Settori d'intervento individuati nel capo III del presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.
3. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del Patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

### **Art. 3**

#### **Tipologia degli interventi**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:
  - a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale;
  - b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;
  - c) concessione del Patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV;
  - d) uso gratuito di materiali e attrezzature di proprietà comunali (palchi e sedie);
  - e) concessioni di premi rappresentanza (targhe e libri);
  - f) uso gratuito di impianti e locali per sede della manifestazione.
  
2. Per le agevolazioni di cui sopra alla domanda dovrà essere allegato anche il programma della iniziativa o della manifestazione.

### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissibilità**

1. I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, sono i seguenti:  
per i punti a) e b) dell'art 3, iscrizione nell'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato.
  
2. Inoltre lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione o i Regolamenti degli enti e delle istituzioni debbono prevedere:
  - a) le modalità di nomina degli organi di rappresentanza, di gestione e di controllo nonché l'iter di approvazione del bilancio e del rendiconto;
  - b) che in caso di scioglimento, tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione con finalità similari o comunque di pubblico interesse;
  - c) le modalità di ammissione di nuovi soci ed aderenti;
  - d) promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini.

## **CAPO II**

### **MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 5**

#### **Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettere "a" e "b" del presente Regolamento le Associazioni iscritte nell'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato sulla base del preventivo indicato all'art. 6 comma 3 punto b) del Regolamento per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato del Comune di Corridonia.

## **Art. 6**

### **Tempi di presentazione della domanda**

1. Le richieste di contributo da parte delle Associazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:
  - a. le richieste di contributo relative all'attività annuale dell'Associazione devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno;
  - b. le richieste di contributo relative a singole iniziative devono essere presentate con un preavviso di almeno 30 gg dalla data di svolgimento dell'iniziativa.

escluse le Associazioni sportive che debbono fare riferimento a quanto indicato nell'articolo 15 del presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Contenuto della domanda di contributo**

1. L'Amministrazione predispone un modello per la compilazione della domanda di contributo disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune; in base alla tipologia di contributo richiesto (per attività annuale – per iniziative specifiche) alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a. per contributi relativi all'attività annuale:
    - i. copia di un documento di identità del legale rappresentante;
    - ii. copia del bilancio relativo all'anno precedente a quello della richiesta;
    - iii. breve relazione sull'attività svolta dall'Associazione e sulle motivazioni che sono alla base della richiesta di contributo al Comune; nella stessa debbono essere indicate, se esistono, altre forme di finanziamento derivanti da attività e iniziative promosse per l'autofinanziamento;
  - b. per contributi relativi a singole iniziative:
    - i. copia di un documento di identità del legale rappresentante;
    - ii. copia del bilancio preventivo relativo alla manifestazione per la quale si presenta istanza di contributo;
    - iii. breve descrizione dell'iniziativa; nella richiesta debbono essere indicate, se esistono, altre forme di finanziamento derivanti da attività e iniziative promosse per l'autofinanziamento.
2. La domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi non sono necessarie qualora l'erogazione del contributo da parte del Comune sia previsto da apposita convenzione sottoscritta con il beneficiario.

## **Art. 8**

### **Istruttoria della domanda**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Settore competente in materia.
2. Il responsabile dell'istruttoria, in base alla tipologia della domanda di contributo (per attività annuale o per singola iniziativa), verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità. Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 7.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine di 15 gg , viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica, salvo situazione ed evenienze particolari ed eccezionali, da valutarsi di volta in volta.

## **Art. 9**

### **Criteri per la concessione dei contributi**

1. Il Comune individua annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione le risorse finanziarie da destinare per la concessione di contributi economici ad Enti ed Associazioni.
2. L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi:
  - a. evitare la frammentazione degli interventi mediante la concessione di contributi di modesta entità;
  - b. limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile compresi eventuali altri contributi di enti pubblici e risultante dalla documentazione prodotta;
  - c. considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti:
    - i. il numero degli iscritti dell'Associazione;
    - ii. la rilevanza dell'attività sul territorio comunale;
    - iii. eventuali altre forme di introito
3. Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali rimandando per i singoli Settori di attività agli articoli di cui al capo II:
  - a. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
  - b. privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità e che coinvolgano comunque un numero considerevole di cittadini, famiglie e mondo giovanile;
  - c. privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale, escluse le sagre e le manifestazioni a carattere culinario;
  - d. assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

**Art. 10**  
**Spese ammissibili**

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:
  - a. spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede dell'attività o dell'iniziativa;
  - b. spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
  - c. spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
  - d. spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
  - e. spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
  - f. spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
  - g. spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
  - h. compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
  - i. compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
  - j. spese di viaggio limitatamente alle attività di cui all'art. 16;
  - k. spese per i servizi vari strettamente necessari allo svolgimento dell'attività delle Associazioni.
  
2. Per le Associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche al rimborso del carburante utilizzato al fine del servizio pubblico e a copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

**Art. 11**  
**Piano di riparto ed erogazione contributi a sostegno delle attività annuali**

1. Annualmente, entro il 31 dicembre, la Giunta comunale predispone il piano di riparto dei contributi relativi alle richieste per il sostegno delle attività annuali, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi.
2. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura comunque non superiore al 70% dei costi effettivi, ammissibili e documentabili dal bilancio dell'Associazione.
3. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione ed è subordinata alla documentazione di cui al successivo art. 13, alla quale si provvede con determinazione del responsabile del Settore.
4. Il contributo concesso sarà oggetto di compensazione qualora la società risultasse debitrice nei confronti dell'Ente.

## **Art. 12**

### **Erogazione contributi a sostegno delle singole iniziative**

1. I contributi destinati al sostegno delle singole iniziative vengono individuati con apposita Deliberazione di Giunta comunale.
2. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura comunque non superiore al 70% dei costi effettivi, ammissibili e documentabili dal bilancio complessivo dell'iniziativa o manifestazione per il quale viene effettuata la richiesta.
3. La liquidazione del contributo, alla quale provvede il Responsabile del Settore di competenza, è subordinata alla documentazione di cui al successivo art. 13.
4. In caso di richiesta la Giunta comunale può prevedere un acconto pari al 50% della somma stanziata a contributo antecedentemente alla realizzazione dell'iniziativa per la quale viene concesso, stabilendo comunque che la liquidazione a saldo del contributo concesso avvenga ad attività conclusa su presentazione di idonea rendicontazione.
5. Il contributo concesso sarà oggetto di compensazione qualora la società risultasse debitrice nei confronti dell'Ente.

## **Art. 13**

### **Rendicontazione**

1. L'Amministrazione comunale predispone un modulo per la presentazione della rendicontazione disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune.
2. A conclusione dell'attività annuale o delle singole iniziative per le quali è stato richiesto e concesso il contributo i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a presentare all'Amministrazione apposito rendiconto delle spese sostenute secondo il modello indicato al comma 1 ed una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva delle attività effettivamente svolte: dovranno comunque chiaramente essere indicate le spese sostenute, in modo da consentire la verifica che le stesse rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
3. Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.
4. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e i fondi resisi disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.

5. Nel caso di cui, successivamente alla erogazione dell'acconto contributo nella misura del 50% del contributo concesso da parte dell'Amministrazione, non dovesse più essere realizzato l'evento per il quale il contributo era stato richiesto, il soggetto richiedente dovrà restituire al Comune la somma percepita entro trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa.
6. La mancata presentazione del rendiconto e della relazione di cui comma 2, così come la mancata restituzione delle somme concesse a fronte di manifestazioni non svolte, comportano l'esclusione dell'interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio futuro, salvo il diritto dell'Amministrazione di agire in via coattiva per il recupero della somma erogata.

### **CAPO III SETTORI DI INTERVENTO**

#### **Art. 14 Settori di intervento**

1. Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei Settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.
2. Per ciascun Settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

#### **Art. 15 Attività sportive e ricreative**

1. L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base:
  - a. attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel Settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
  - b. manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive.
2. L' ammissione alla concessione del contributo è legata ai seguenti criteri:
  - a. iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato;

inoltre:

- a. avere tesserati di età compresa da 0-16 anni, dei quali almeno 2/3 residenti nel Comune;
- b. attività svolta da almeno 2 anni;
- c. affiliazione a federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo si individuano i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente di rilevanza:
  - a. spese sostenute per utilizzo impianti sportivi, ubicati al di fuori del territorio comunale;
  - b. spese sostenute per utilizzo impianti sportivi, ubicati nel territorio comunale;
  - c. numero di istruttori e collaboratori utilizzati per l'attività;
  - d. numero di istruttori con specifici titoli di abilitazioni/professionali;
  - e. spese sostenute per affiliazione, iscrizione tesseramento a federazioni e Enti;
  - f. spese sostenute per iscrizioni a gare e campionati.
  
4. La modalità di valutazione delle richieste di contributo è la seguente :
  - a. la valutazione delle richieste di contributo, sarà effettuata con istruttoria dell'ufficio sport; la successiva assegnazione avverrà con atto del funzionario responsabile del Settore II – Affari Generali, dopo l'approvazione da parte della Giunta dei punteggi da attribuire in base ai criteri di priorità sopra indicati.
  
5. La modalità di presentazione delle richieste e di erogazione del contributo, in deroga ai termini previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento, è la seguente:
  - a. la richiesta deve essere indirizzata al Comune utilizzando il modulo predisposto, entro il 31 ottobre di ogni anno;
  - b. l'erogazione del contributo avverrà dopo la presentazione della relativa rendicontazione.

Per la concessione dei contributi relativi alle singole iniziative sportive si rinvia a quanto previsto al Capo II del presente Regolamento.

6. Il contributo concesso sarà oggetto di compensazione qualora la società risultasse debitrice nei confronti dell'Ente.

## **Art. 16**

### **Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive**

1. L'Amministrazione comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:
  - a. a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
  - b. alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;
  - c. iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

## **Art. 17**

### **Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali**

1. L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:
  - a. alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
  - b. alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
  - c. alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;
  - d. alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
  - e. agli interventi per l'educazione degli adulti;
  - f. alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

## **Art. 18**

### **Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile**

1. L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.

In particolare:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

#### **Art. 19**

#### **Attività e iniziative in campo economico**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà di Corridonia.

#### **CAPO IV**

#### **PATROCINIO COMUNALE**

#### **Art. 20**

#### **Patrocinio comunale**

1. Il Patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative svolte all'interno o fuori dal territorio cittadino, che contribuiscano a promuovere e realizzare le finalità istituzionali dell'Amministrazione e dello Statuto comunale, promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private anche non iscritte all'Albo comunale, persone giuridiche e persone fisiche a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro, comitati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico. Le iniziative dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il Patrocinio del Comune di Corridonia".
2. Il Patrocinio può essere: oneroso e non oneroso. Il Patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionale non onerose quali newsletter, sito internet, bacheche comunali. Il Patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali contributi, la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali. Nel caso in cui il Patrocinio oneroso comporti benefici economici quali contributi si rinvia a quanto stabilito al Capo II del presente Regolamento.

3. Il Patrocinio del Comune di Corridonia non oneroso ed oneroso che non comporti benefici economici quali contributi è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta comunale previa acquisizione di eventuale parere dei Settori comunali eventualmente interessati, alle iniziative e manifestazioni organizzate.
4. Possono essere patrocinate anche iniziative realizzate al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei Settori di attività di cui al presente Regolamento. Sono ammesse al Patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e Associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.
5. Il Patrocinio oneroso che comporti benefici economici quali contributi è concesso dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri dei Settori interessati. Il Patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
6. E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune. Per l'utilizzo dello stemma e del gonfalone si richiama quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale.
7. La predisposizione degli atti finalizzati alla concessione del Patrocinio non oneroso ed oneroso che non comporti benefici economici quali i contributi farà capo al Settore I – Affari Istituzionali – U.O. Segreteria previo confronto con gli altri Settori dell'Ente eventualmente interessati. La predisposizione degli atti finalizzati alla concessione del Patrocinio oneroso che comporti benefici economici quali contributi farà capo ai Settori di rispettiva competenza.

## **Art. 21**

### **Domanda di Patrocinio**

1. La domanda per la concessione del Patrocinio deve essere redatta su apposita modulistica disponibile sul sito internet. Il Patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, di norma, almeno 30 gg prima della data di effettuazione dell'iniziativa, manifestazione e/o progetto ai quali la richiesta si riferisce. Tutto il materiale promozionale prodotto deve recare la dicitura “ con il Patrocinio del Comune di Corridonia” e riprodurre lo stemma comunale come indicato all'art. 5 dello Statuto e messo a disposizione dall'Ufficio Segreteria.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. estremi identificativi e fiscali dell'Ente, Istituzione, Associazione o comitato, se non già presentati;
- b. generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'Ente o della Associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;
- c. relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- d. richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 23.

## **Art. 22**

### **Istruttoria della domanda di Patrocinio**

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede all'avvio del procedimento e ad acquisire gli eventuali pareri dei servizi comunali interessati alla istruttoria della domanda. Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

## **Art. 23**

### **Agevolazioni aggiuntive**

1. Con la concessione del Patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
  - a. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
  - b. collaborazione tecnica del personale comunale;
  - c. concessione di premi di rappresentanza;
  - d. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

**CAPO V**  
**CONTRIBUTI E SUSSIDI SPECIFICI PER FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVE E DI ISTRUZIONE**

**Art. 24**  
**Tipologia degli interventi**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di carattere socio-assistenziale, educativo e di istruzione può concedere le seguenti agevolazioni:
  - a. contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, così come disciplinato negli articoli successivi;
  - b. concessione di Patrocini, con le modalità previste al precedente Capo IV.
2. Nella fattispecie di cui al punto a) rientrano gli interventi di cofinanziamento attivo e passivo, necessari per la realizzazione di progettualità a cui l'Amministrazione intende aderire, la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà o disponibilità comunale, la fruizione gratuita di servizi e/o prestazioni comunali, ovvero a tariffa agevolata, gli interventi per favorire l'accesso ai servizi gestiti da Enti pubblici e/o privati.
3. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento:
  - a. le provvidenze erogate e gli interventi realizzati in attuazione di funzioni delegate o subdelegate o conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
  - b. i trasferimenti finanziari e gli interventi erogati nell'ambito di servizi ed attività di competenza istituzionale del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità, convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa.

**Art. 25**  
**Requisiti di ammissibilità**

1. I requisiti generali di ammissibilità dei soggetti beneficiari, sono i seguenti:
  - a. iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato: la mancanza dell'iscrizione inibisce la concessione di contributi;
  - b. aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro.

**Art. 26**  
**Soggetti beneficiari**

1. Sono soggetti beneficiari gli Enti, le Associazioni, le fondazioni, le istituzioni sia pubbliche che private costituite con atto scritto e dotate di relativo Statuto.
2. Possono accedere alle agevolazioni:
  - a. le Parrocchie costituite con atto scritto rilasciato dall'Autorità competente;
  - b. i comitati o i gruppi ad essi assimilabili, istituiti per disposizioni normative, o sorti spontaneamente, purché costituiti con atto scritto.
3. Per la presentazione della domanda, il contenuto della domanda e l'istruttoria, si rimanda agli art. 6-7-8 del presente Regolamento.

**Art. 27**  
**Criteri per la concessione dei contributi**

1. Sulla base delle risorse disponibili e del numero delle istanze ammissibili pervenute nei termini e con le modalità previste, la Giunta comunale predispone, secondo i seguenti criteri generali, il piano di riparto dei contributi di cui all'art. 24:
  - a. rilevanza e significatività delle progettualità in relazione alla loro finalità e ricadute socio-assistenziali, educative e di istruzione sul territorio comunale, privilegiando le iniziative ricorrenti e tradizionali;
  - b. conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune; in particolare, la manifestata volontà dell'Amministrazione a promuovere o sostenere la realizzazione del progetto, costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei benefici economici;
  - c. numero dei potenziali destinatari dell'intervento;
  - d. qualità e livello di diffusione e pubblicizzazione dell'intervento.

**Art.28**  
**Spese ammissibili**

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese, purché esclusivamente finalizzate alla realizzazione del progetto e perseguimento degli obiettivi e finalità stabilite:
  - a. spese per l'affitto dei locali e relative utenze;
  - b. spese per l'affitto/noleggio delle attrezzature ed impianti vari;
  - c. spese per l'acquisto di piccoli attrezzi/equipaggiamenti e materiale di cancelleria vario;
  - d. spese per le pubblicazioni, audiovisivi, riproduzioni varie (spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni) e pubblicizzazioni;

- e. compensi per prestazioni professionali di personale altamente qualificato e/o specializzato;
  - f. compensi per spese di viaggio;
  - g. spese per servizi vari strettamente necessari allo svolgimento delle iniziative indicate nel progetto.
2. Per le Associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale.
  3. Per il piano di riparto, l'erogazione del contributo e la rendicontazione, si rimanda agli art. 11-12 del presente Regolamento.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 Rapporto tra beneficiari e terzi**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il Patrocinio o erogato contributi.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.
4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

### **Art. 30 Obblighi dei beneficiari**

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.
3. Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il Patrocinio dell'Amministrazione comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome, il

sigillo o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione nei limiti di quanto previsto all'art. 5 dello Statuto comunale.

**Art.31**  
**Norme di rinvio e finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti comunali. Con il presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

**Art. 32**  
**Pubblicità**

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio online per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet dell'Ente.

**Art. 33**  
**Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di Patrocinio.

**Art. 34**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio della Delibera di approvazione.